



LEGGE COSTITUZIONALE 28 aprile 2005 n.61

REPUBBLICA DI SAN MARINO

**revisione dell'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali
dell'Ordinamento Sammarinese**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 aprile 2005.

Art.1

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 25 febbraio 2004 n.26, l'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, modificato dalla Legge 26 febbraio 2002 n.36, è così modificato:

"Art.16

E' istituito il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent'anni di esperienza professionale nell'ambito del diritto. Dopo il primo mandato, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendessero, per qualsiasi ragione, incompatibili anche a causa dell'esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza.

Il Collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni il Presidente.

Il Collegio Garante:

- a. verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, della Commissione per le Pari Opportunità, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati;
- b) decide nei casi previsti dalla legge, sull'ammissibilità dei referendum;
- c) decide sui conflitti fra organi costituzionali;
- d. esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti.

Con legge costituzionale potranno essere disposte ulteriori attribuzioni. La legge costituzionale determina il regime delle responsabilità del Collegio Garante e dei singoli membri.

Una legge qualificata disciplina il regime delle incompatibilità, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio, le forme dei ricorsi e le procedure, gli effetti delle decisioni e le modalità di esecuzione delle medesime.

L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità.".

Art.2

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art.3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti - Cesare Antonio Gasperoni

